

N.155056 del Repertorio

N.26639 del Fascicolo

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di
ottobre alle ore diciotto.

(29 ottobre 2019)

In Ragusa, nel mio Ufficio Notarile sito in via Roma n.212.

Avanti me, dottor MICHELE OTTAVIANO, Notaio in Ragusa, i-
scritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE:

La signora Fattori Maria Teresa, nata a Milano il 7 aprile
1959 (codice fiscale FTT MTR 59D47 F205G), e residente a Ra-
gusa in via F.lli Bandiera n.49, la quale interviene a que-
st'atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio
Direttivo Provinciale, e come tale legale rappresentante,
della Associazione denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI (LILT) O.N.L.U.S., sezione provinciale di
Ragusa, con sede legale in Ragusa nella via Avv.G.Ottaviano
senza numero, con codice fiscale 92017500882.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al qua-
le premette:

-che è qui riunita l'assemblea straordinaria della detta as-
sociazione, convocata a norma di statuto, in seconda convo-

- 4 NOV. 2019

REGISTRATO A RAGUSA II

Serie 1T - N. 3422 Euro

cazione, per oggi alle ore diciassette e minuti trenta, in

questa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine

del giorno:

1) approvazione nuovo statuto sociale.

E richiede me Notaio per la redazione del verbale della

convocata assemblea e delle deliberazioni che la stessa sarà

per prendere.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, la

stessa richiedente, in qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo Provinciale della Associazione.

Essa preliminarmente dichiara e constata che dei soci aventi

diritto al voto ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale,

sono presenti in assemblea, oltre a lei stessa, i seguenti

soci:

Ambrogio Marco, nato a Siracusa il 6 ottobre 1958;

Paparazzo Franco, nato a Comiso il 4 ottobre 1949;

Vacirca Stefania, nata a Ragusa il 20 giugno 1967

Cellotti Caterina, nata a Campobello di Mazara il 23 aprile

1950;

Lao Marilena, nata a Krefeld (Germania) il 13 ottobre 1966;

Schininà Paolo, nato a Ragusa il 6 novembre 1955;

Bellio Valentina, nata a Ragusa il 19 marzo il 1978

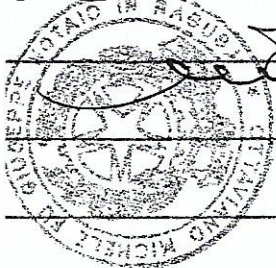
Tribastone Francesca, nata a Ragusa il 18 luglio 1939.

Constata altresì che, dei soci presenti, taluni rappresenta-

Paolo Tere

Fattori





no anche altri soci in virtù di regolare delega che resterà

acquisita agli atti della associazione e precisamente:

- Schininà Paolo rappresenta altresì i soci Spata Giovanna, nata a Ragusa il 29 giugno 1963, Occhipinti Teresa, nata a Ragusa il 60 settembre 1959 e Capizzi Maria, nata a Caltagirone il 6 luglio 1963;

- Tribastone Francesca rappresenta altresì i soci Acquaviva Maddalena, nata ad Altofonte il 24 Maggio 1955, Tronci Maria, nata a Ragusa il 12 luglio 1971 e Alescio Anna Maria, nata a Pozzallo il 3 agosto 1964;

- Bellio Valentina rappresenta altresì i soci Di Raimondo Iolanda, nata a Siracusa il 12 febbraio 1959 e Guarnaccia Davide, nato a Ragusa il 17 dicembre 1976;

- Cellotti Caterina, rappresenta altresì i soci Arena Rosa, nata a Mazara del Vallo il 18 settembre 1982 e Citraro Barbara, nata a Torino il 30 agosto 1971.

Dichiara ancora che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a lei stessa in qualità di Presidente, il signor Ambrogio Marco, in qualità di vice-presidente.

E quindi, essendo stata l'assemblea regolarmente convocata a norma di statuto e trattandosi di assemblea di seconda convocazione, che può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, dichiara l'assemblea stessa validamente costituita ed idonea a deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno che passa a trattare.

In proposito il presidente fa presente all'assemblea che, con decreto del Ministro della Salute del 23 agosto 2019, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e, pertanto, si rende necessario adeguare lo statuto della Associazione Provinciale allo statuto nazionale.

E' stata perciò predisposta una versione aggiornata dello statuto provinciale, che tiene conto delle indicazioni e delle direttive emanate dall'Associazione nazionale.

Il presidente mi presenta quindi lo statuto aggiornato e mi invita a darne lettura all'assemblea.

Esaurita la lettura dello statuto aggiornato, il Presidente fornisce ai soci i chiarimenti richiesti e quindi invita l'assemblea a votare sulla approvazione del nuovo statuto e mi dichiara che l'assemblea, sentita la sua proposta, dopo breve discussione, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano, ha deliberato di approvare il testo dello nuovo statuto della Associazione Provinciale di Ragusa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), Associazione di Promozione Sociale, da me notaio appena letto all'assemblea, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

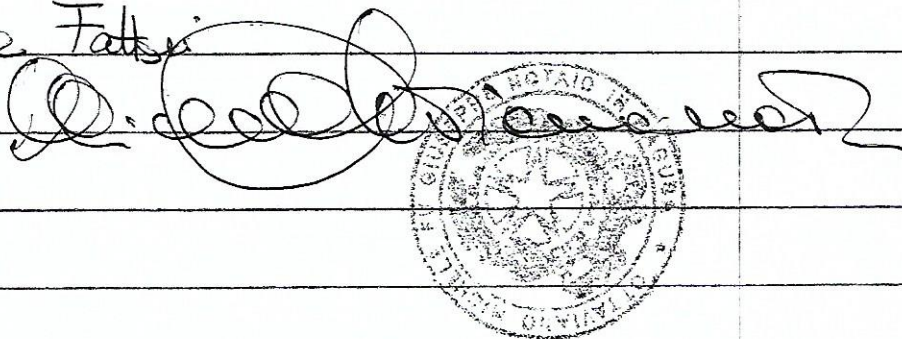
Esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, e poichè nessuno chiede di intervenire, null'altro

essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara
sciolta la seduta essendo le ore diciannove.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che pubblico dandone lettura agli intervenuti che l'approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte da me manoscritto, occupa fogli due per pagine quattro e fin qui della quinta e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici.

Paris Erre. Fatti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Paris Erre. Fatti", is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains the text "NOTAIO" at the top and "PARIS ERRE. FATTI" around the bottom edge. The signature is written in a cursive, flowing style.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) Associazione di Promozione Sociale, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2) L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Ragusa nella via Aw.G.Ottaviano senza numero civico.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedi-

menti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art.1, attività ricomprese nell'art.5, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e i).

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

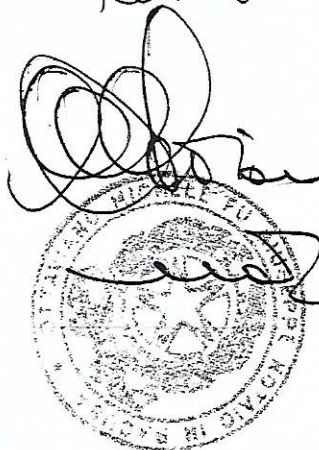
TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

Maria Teresa

Fattori



1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le mo-

dalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del
zo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di co
scere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, c
pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione
di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organ
ciali.

Il CDP, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senz
cun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richies
entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro
soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può
tro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto c
stanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la
ma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riu
dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a) dimissioni;

b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinat

Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun a

salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c) indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d) previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approva

maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto, per:

- indegnità;
- atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

il Consiglio direttivo provinciale (CDP)

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente provinciale
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo tenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove terrà l'Assemblea, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di amministrazione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o da una misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione

entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costi-

tuita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa data del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base dello schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sociali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini e secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui è presente-regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni degli organi della LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tutte le modalità.

modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.
Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la

maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesse norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il resoconto verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo e che garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni e per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statuari.

2. A tal fine:

a) attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b) assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;

- approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioran-

za di voti e a scrutinio segreto;

- il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole azioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

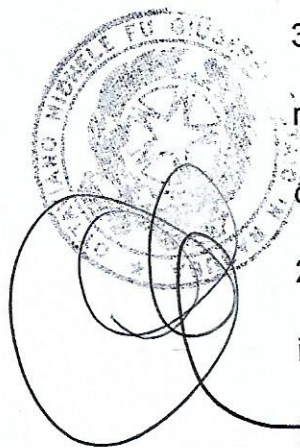
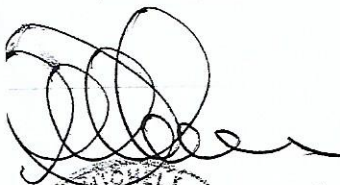
- Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dall'organo di controllo e dal presidente;

- Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e la conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio Direttivo Provinciale.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costoso rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, e per la sua attuazione rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali dell'Associazione.

Paris Tessa

Fattori



con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo sviluppo e l'attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

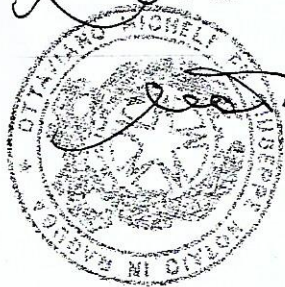
Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione dei programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare il CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate dai coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti di cooperazione interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione

Luigi Terenzi
Fabbri



vinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) con le quote associative versate dai soci;

c) con i proventi delle proprie attività, nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività

che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di amministrazione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello dell'Ente nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o di utili e riserve comunque denominate ai propri associati, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo a tutti i soci iscritti, come determinato dal CDN.

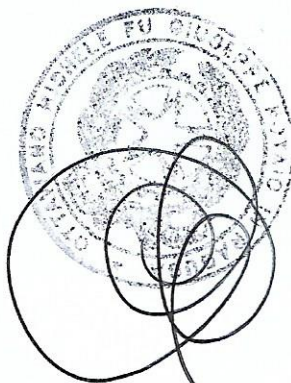
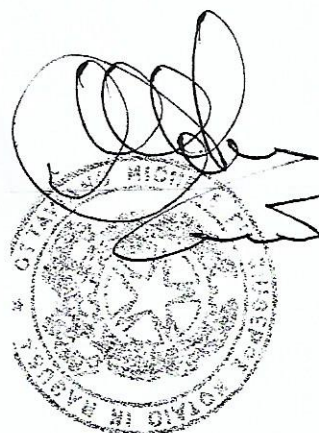
3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contabilità alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, la associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi ai programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità stabilite e riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

Maio Teresa
Fattori



1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associa-

zione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

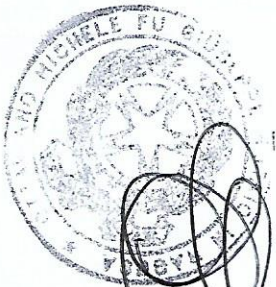
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.



Mario Tesse Fattori

A large, stylized signature is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp, similar to the one on the left, with text around its perimeter.

La presente è copia fotostatica conforme
all'originale, che si rilascia a richiesta
dell'interessato per gli usi consentiti.

Ragusa, li 6 NOV. 2019

